



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 464

del 10/06/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F., prof. Pierfranco Conte _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Anna Maria Saieva _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: Convenzione per attività di Fisica Sanitaria tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedale - Università Padova. Validità dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Note trasparenza: *Con il presente provvedimento viene approvata la Convenzione per attività di Fisica Sanitaria tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedale - Università Padova, con validità dal 01/01/2021 al 31/12/2022.*

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Giunta Regionale del Veneto, con propria delibera n. 4428 del 28.12.2006, ha trasferito - in attuazione della L.R. 22.12.2005, n. 26 - all'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. la Struttura Complessa di Fisica Sanitaria, di provenienza dall'Azienda Ospedaliera di Padova (ora denominata Azienda Ospedale – Università Padova);
- per assicurare la continuità delle attività di fisica sanitaria, i rapporti tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Azienda Ospedale - Università Padova sono stati regolamentati di anno in anno, conformemente ai CCNL dell'Area Sanità e alle disposizioni regionali in materia di consulenza, mediante la stipula di una convenzione, rinnovata da ultimo per l'anno 2020, con deliberazione del Direttore Generale IOV n. 245 del 10/04/2020;
- l'Azienda Ospedale – Università Padova, con nota prot. n. 76577 del 17/12/2020 (reg. IOV prot. n. 21453/2020) ha chiesto allo IOV-IRCCS il rinnovo della convenzione giunta a naturale scadenza in data 31.12.2020;

- con nota prot. n. 21951 del 24/12/2020 lo IOV-IRCCS ha confermato la disponibilità a garantire la continuità delle prestazioni ex art. 117, comma 2 del CCNL 19.12.2019, nelle more del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista ai sensi della DGR n. 2005 del 30.12.2019;
- con le nuove disposizioni per l'anno 2021 della DGR n. 258 del 9 marzo 2021, la Regione Veneto, ha rinviato la disciplina dei rapporti convenzionali tra le aziende sanitarie del SSR in materia di consulenza alle linee guida approvate con DGRV n. 866/2015 e alle disposizioni contenute nella DGRV n. 1314/2016, e ha stabilito inoltre il venir meno della preventiva autorizzazione regionale per l'attivazione delle convenzioni di consulenza in argomento;

Visto il D.Lgs. n. 101/2020, con il quale è stata recepita la direttiva europea 2013/59/Euratom, che ha recentemente innovato la normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, introducendo norme fondamentali di sicurezza e abrogando le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

Richiamati:

- gli artt. 115 comma 1 e 117 comma 2 del C.C.N.L. del 19.12.2019 dell'Area Sanità, che disciplinano l'attività professionale a pagamento richiesta da soggetti terzi alle Aziende Sanitarie, da svolgersi fuori orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, previa apposita convenzione;
- la citata D.G.R. 866/2015 che stabilisce che l'attività di consulenza costituisce una forma particolare di libera professione intramuraria, svolta dai dirigenti medici a rapporto esclusivo e non dovrà comportare un impegno medio del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive;
- il regolamento aziendale "Libera professione intramuraria" approvato con deliberazione n. 358 del 19/05/2016;

Precisato inoltre che:

- l'Azienda Ospedale – Università Padova si impegna a corrispondere all'Istituto Oncologico Veneto, per il servizio svolto dal personale della Dirigenza sanitaria, stimato in 1000 ore all'anno, un compenso orario pari a 100€, come previsto dalle note regionali (DGR n. 866/2015), determinato al netto dell'IRAP a carico dell'azienda sanitaria e della trattenuta del 5% che affluisce all'azienda di appartenenza dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett. a), del CCNL del 19/12/2019;
- per espletare le attività oggetto della convenzione, il personale Dirigente ha necessità di avvalersi dell'attività di supporto tecnico/ amministrativa svolta dal personale del comparto, stimata in 500 ore all'anno, per la quale viene convenuto tra le parti il compenso orario di € 38.73 €, oltre oneri;

- lo I.O.V. - I.R.C.C.S. fatturerà separatamente le spese del service sul software “APE” di gestione delle dosimetrie del personale radioesposto, stimato in € 10.000,00/anno, comprensivo del supporto della segreteria, ed il costo di utilizzo della strumentazione I.O.V. - I.R.C.C.S., per un importo pari a € 15.000,00/anno;
- complessivamente il ricavo annuo previsto risulta essere di € 164.610,00 (comprensivi degli oneri riflessi) + I.V.A. (ove dovuta) da imputarsi al conto di bilancio B.2.A.15.1 n. 4002011401 - Consulenze sanitarie e socio san. da ASL- AO, IRCCS e Policlinici della Regione;

Considerato, che gli uffici preposti dei due Enti hanno concordato quanto contenuto nella convenzione allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, confermando il volume di attività e le condizioni economiche del precedente accordo:

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della U.O.C. Fisica Sanitaria;

Tutto ciò premesso si propone l’approvazione della convenzione tra l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l’Azienda Ospedale - Università Padova per attività di Fisica Sanitaria, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, atto che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ivi compreso l’allegato n. 1 “Nomina a Responsabile trattamento dati”.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Responsabile della UOC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la L.R. n. 26/2005 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedale – Università Padova per attività di Fisica Sanitaria, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ivi compreso l'allegato n. 1 “Nomina a Responsabile trattamento dati”;
2. di dare atto che:
 - ~ l'Azienda Ospedale – Università Padova si impegna a corrispondere all'Istituto Oncologico Veneto, per il servizio svolto dal personale della Dirigenza sanitaria, stimato in 1000 ore all'anno, un compenso orario complessivo pari a 113,76 euro/ora (come previsto dalla DGR n. 866/2015), mentre per l'attività di supporto tecnico/amministrativo svolta dal personale del comparto, stimata in 500 ore/anno, sarà riconosciuto un compenso di 38,73 euro/ora, oltre oneri;
 - ~ lo I.O.V. - I.R.C.C.S. fatturerà separatamente le spese del service sul software “APE” di gestione delle dosimetrie del personale radioesposto, stimato in € 10.000,00/anno, comprensivo del supporto della segreteria, ed il costo di utilizzo della strumentazione I.O.V. - I.R.C.C.S., per un importo pari a € 15.000,00/anno;
 - ~ complessivamente il ricavo annuo previsto risulta essere di € 164.610,00 (comprensivi degli oneri riflessi) + I.V.A. (ove dovuta) da imputarsi al conto di bilancio B.2.A.15.1 n. 4002011401 - Consulenze sanitarie e socio san. da ASL- AO, IRCCS e Policlinici della Regione;
3. di dare mandato alla UOC Affari Generali, alla UOC Fisica Sanitaria, alla UOC Risorse Umane e alla UOSD Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/13.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI FISICA SANITARIA

TRA

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S. (d'ora in poi denominato IOV) con sede legale a Padova, in Via Gattamelata n. 64 (codice fiscale 04074560287) – PEC *protocollo.iov@pecveneto.it* – rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Benini,

E

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA (d'ora in poi denominata AOUP) con sede legale in Via Giustiniani n. 1, (codice fiscale 00349040287) – PEC *protocollo.aopd@pecveneto.it* – rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dal Ben

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale del Veneto con propria delibera n. 4428 del 28.12.2006, ha provveduto – in attuazione della L.R. 22.12.2005, n. 26 – a conferire la Struttura Complessa di Fisica Sanitaria all'Istituto Oncologico Veneto (IOV), attraverso il trasferimento della predetta Struttura dall'Azienda Ospedale – Università Padova;
- è necessario che, comunque, venga garantito all'Azienda Ospedale – Università Padova la continuità delle attività in materia di Fisica Sanitaria, novellando la convenzione già in essere tra l'Azienda Ospedale - Università Padova e lo IOV;
- il D.Lgs. n. 101/2020, con il quale è stata recepita la direttiva europea 2013/59/Euratom, ha recentemente innovato la normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, introducendo norme fondamentali di sicurezza e abrogando le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Lo IOV si impegna a garantire, tramite la propria UOC di Fisica Sanitaria, l'espletamento delle attività di Fisica Sanitaria ed in particolare, in conformità alla normativa vigente, le attività attribuite all'Esperto di Radioprotezione (ERP), allo Specialista di Fisica Medica (SFM), all'Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica (ERSRM) e all' Addetto alla Sicurezza Laser (ASL), di seguito elencate:

Funzione	Attività
SFM	<ul style="list-style-type: none">• Supportare il Responsabile dell'impianto Radiologico nelle attività connesse alla radioprotezione nelle esposizioni mediche in particolare per tutte le pratiche non standardizzate e/o che comportano una elevata dose al paziente (Art.159, comma 7)• Effettuare le prove di accettazione e di funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche, rispettivamente ai fini del collaudo tecnico e dopo ogni rilevante intervento manutentivo (Art.160; Art.163);• Contribuire a definire e mettere in atto i programmi di garanzia della qualità finalizzati all'attuazione del principio di ottimizzazione, ivi compresi l'applicazione e l'impiego di livelli diagnostici di riferimento (Art.160; Art.161);• Contribuire a garantire la sorveglianza sulle apparecchiature medico-radiologiche anche attraverso un adeguato controllo della qualità (Art.160; Art.163);

	<ul style="list-style-type: none"> ● Definire i protocolli di effettuazione delle prove di funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche, per il controllo di costanza e di stato, ove necessario. (Art.160; Art.163); ● Effettuare la pianificazione fisico-dosimetrica nei trattamenti radioterapeutici (brachiterapia oftalmica) sulla base delle prescrizioni terapeutiche del medico specialista e assicurare le necessarie verifiche dosimetriche (Art.160); ● Contribuire alla prevenzione e all'analisi delle esposizioni accidentali e indebite (Art.160. Art. 167); ● Contribuire alla formazione, finalizzata alla protezione del paziente, dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni mediche comprese le pratiche interventistiche (Art.160; Art.162: Art.165) ● Collaborare con il responsabile dell'impianto radiologico alla definizione dei manuali di qualità (Art.164) ● Documentare le prove effettuate e comunicare il giudizio sulla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologie al responsabile dell'impianto radiologico che esprime il giudizio di idoneità sull'uso clinico delle apparecchiature stesse. (Art.160; Art.163) ● Supportare e collaborare all'acquisizione di beni o servizi relativi a tecnologie correlate all'impiego medico di radiazioni ionizzanti (Art.160); ● Collaborare alla identificazione della classe di dose sulla base della tipologia e delle modalità di effettuazione degli esami radiologici e di medicina nucleare e garantisce che il referto relativo alle procedure medico-radiologiche sia comprensivo dell'informazione relativa all'esposizione connessa alla prestazione.(Art.161) ● Effettuare e documentare le valutazioni periodiche per pratiche che comportano esposizione in età pediatrica o per programmi di screening (Art. 165) ● Valutare, verificare ed aggiornare i Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) (Art. 161) ● Trasmettere gli LDR alla Regione secondo richiesta ● Valutare la dose al feto secondo richiesta del medico specialista
ERP	<ul style="list-style-type: none"> ● Predisporre le Istanze di cui agli Artt.46/50/51/52/53/54 del D.Lgs. 101/20 ● Effettuare quanto previsto all'Art.130 "<i>Attribuzioni dell'Esperto di Radioprotezione</i>" ● Eseguire l'analisi e le valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII. ● Redigere, aggiornare e trasmettere la relazione di cui all'Art.131 e tenere aggiornata la documentazione di cui all'Art. 132 ● Redigere ed aggiornare la relazione di inizio pratica (Art.109, Art.131) ● Classificare le aree in cui sussiste rischio da radiazioni ionizzanti; (Art.109) ● Classificare i lavoratori nel rispetto di quanto previsto all'art.133(Art.109) ● Predisporre, per le zone classificate, norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni (Art.109); ● Provvedere a che siano individuate, delimitate, segnalate e dotate di norme di accesso le zone classificate (Art.109) ● Trasmettere al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose(Art.109); ● Provvedere alla consegna, via posta interna, dei dosimetri personali di sorveglianza fisica a tutte le U.O. e provvedere all'invio degli stessi alla ditta incaricata del servizio di dosimetria; ● Gestire il software APE per istituire, aggiornare, conservare, chiudere e trasmettere alla medicina preventiva la scheda dosimetrica del personale radioesposto ● Provvedere alla informazione e formazione specifica nel campo della radioprotezione per dirigenti, preposti e lavoratori (Artt.110 e 111); ● Definire i vincoli di dose di cui all'Art.5 "<i>Strumenti per l'ottimizzazione: vincoli di dose</i>" (Art..114 e Art.122) ● Supportare per quanto indicato al comma 8 dell'Art. 151 "<i>Protezione operativa degli individui della popolazione -Obblighi degli esercenti</i>" ● Effettuare, per quanto di competenza, le valutazioni di cui al comma 1 dell'Art.174"<i>Esposizioni potenziali nelle emergenze per installazioni soggette a provvedimenti autorizzativi</i>" ● Supportare per quanto previsto all'Art.112 "<i>Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni</i>" e Art.113 "<i>Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni</i>" ; ● Supportare per quanto previsto al comma 3 dell'Art. 43 "<i>Trasporto di materiali radioattivi</i>" e al comma 3 dell'Art. 56 "<i>Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi</i>" ; ● Provvedere al controllo del corretto funzionamento del sistema di vasche per la raccolta dei reflui radioattivi;
ERSRM	<ul style="list-style-type: none"> ● Redigere ed aggiornare il Manuale di Sicurezza in Risonanza Magnetica ● Classificare le aree in relazione al rischio da radiazioni non ionizzanti ● Eseguire i controlli periodici degli apparecchi di Risonanza Magnetica (RM) in conformità al Decreto del Ministro della Salute 10 agosto 2018;

	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare i sopralluoghi di sorveglianza per la garanzia della sicurezza in RM; • Predisporre le Istanze di autorizzazione • Effettuare, per quanto di competenza, corsi di informazione e formazione al personale operante in Zona Controllata;
ASL	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare sopralluoghi periodici nei locali di utilizzo di laser • Valutare e certificare l' idoneità dei luoghi di lavoro per l'attività con Laser • Effettuare controlli periodici per la sicurezza laser D.Lgs. 81/08

ART. 2 – OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DEI LAVORATORI ESTERNI E DEGLI ESERCENTI ZONE CLASSIFICATE CHE SI AVVALGONO DI LAVORATORI ESTERNI

L'Istituto Oncologico Veneto e l'Azienda Ospedale – Università di Padova ai sensi degli articoli 112 e 113 del D.lgs. n. 101/20 concordano quanto segue.

Lo IOV dichiara:

- di aver provveduto a quanto indicato al comma 1 punti a) -i) dell'art. 112 del D.lgs. n. 101/20;
- che tutto il personale coinvolto nell'attività è classificato esposto, nel rispetto dell'art.133 D.lgs. n.101/20, e che la classificazione di radioprotezione del lavoratore è appropriata al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
- che tutto il personale coinvolto nell'attività è stato riconosciuto idoneo al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa dal medico autorizzato/competente incaricato dallo IOV. L'Ente si impegna ad informare tempestivamente l'AOUP nel caso di non idoneità alla attività con esposizione a rischio da radiazioni ionizzanti manifestatasi in data successiva alla firma del presente accordo;
- che tutto il personale è dotato di sistemi personali di sorveglianza;
- che tutto il personale ha ricevuto formazione adeguata ai sensi degli artt.110 e 111 del medesimo D.lgs. n. 101/20.

L' AOUP si impegna a:

- fornire, ove necessario, i dispositivi di protezione idonei al tipo di rischio connesso con la prestazione;
- garantire la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente accordo;
- curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui all'articolo 146 del medesimo D.lgs. n. 101/20;
- comunicare alla UOC Fisica Sanitaria dello IOV i Responsabili degli impianti radiologici per cui viene espletata l'attività e le loro variazioni;

Le Parti congiuntamente concordano:

- in ottemperanza dell'art.112 comma 1, lettera m) del citato decreto, l'AOUP autorizza l'Esperto di Radioprotezione, incaricato dallo IOV per la Fisica Sanitaria, alla consultazione di tutta la documentazione di sorveglianza fisica relativa alle zone classificate in cui opera il personale dello IOV;
- che i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale saranno forniti dall'Istituto Oncologico Veneto ed utilizzati anche per attività svolte nei locali dell'AOUP. L'Esperto di Radioprotezione incaricato dallo IOV per la Fisica Sanitaria provvederà sulla base del monitoraggio dosimetrico alla valutazione della dose individuale, ai sensi dell'art. 112 comma 1 punto f D.lgs. n.101/20;

I vincoli di dose (art.112 comma 1, e art.113 comma 2 D.lgs. n.101/20) sono definiti nella tabella sotto riportata.

Pratica/Attività	Defficace	Dequiv. cristallino	Dequiv. estremità
	(mSv/y)	(mSv/y)	(mSv/y)

Radiologia Radiologia interventistica Cardiochirurgia ed Emodinamica Chirurgia Vascolare Urologia Neuroradiologia-Neurochirurgia	2.0	2.0	2.0
Medicina Nucleare	7.0	7.0	170

ART. 3 – INCARICHI

L'Azienda Ospedale – Università Padova provvederà a designare con apposito provvedimento il personale della UOC Fisica Sanitaria dello IOV che sarà incaricato di svolgere le attività di Specialista in Fisica Medica, Esperto di Radioprotezione Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica, Addetto alla Sicurezza Laser.

Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, lo specialista ed i suoi collaboratori, nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'Azienda Ospedale – Università Padova.

ART. 4 – STRUMENTAZIONE DI MISURA

Nell'ambito della presente convenzione lo IOV si impegna a fornire la strumentazione e l'attrezzatura atta ad espletare le attività sopra specificate.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONI

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il personale della UOC Fisica Sanitaria dello IOV è autorizzato:

- a collaborare con le risorse umane e ad utilizzare le risorse strumentali dell'Azienda Ospedale – Università Padova strettamente necessarie a garantire un efficiente ed efficace espletamento delle funzioni ed attività oggetto della convenzione;
- ad accedere al PACS o ai diversi apparecchi radiogeni, diagnostici e terapeutici, per la consultazione e valutazione delle dosi pazienti (LDR) e per l'ottimizzazione delle procedure;
- all'utilizzo di software di monitoraggio della dose al fine di valutare, verificare ed aggiornare i Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) e verificare la classe di dose associata al referto nelle procedure diagnostiche;
- ad istituire la scheda digitale di radioprotezione dei lavoratori attraverso il software APE;
- alla conservazione, presso i locali di Fisica Sanitaria dello IOV, di tutti i documenti necessari allo svolgimento dell'attività in convenzione.

ART.6 – ISTANZA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Nell'ambito della presente convenzione lo IOV si impegna a che l'ERP/SFM/ERSRM designato dall' Azienda Ospedale – Università Padova possa espletare le attività di valutazione dei sopralluoghi, con redazione delle relative relazioni, così come le istanze di cui agli artt. 46/50/51/52/5 del D.Lgs. n. 101/20 nei locali della Fisica Sanitaria dello IOV, locali presso i quali sono conservati i documenti necessari allo svolgimento delle attività di cui all'incarico.

ART. 7 – VARIAZIONI NELLE SORGENTI RADIOGENE

L'Azienda Ospedale – Università Padova per ogni eventuale variazione di attività o l'introduzione di nuova attività che richieda il supporto operativo della UOC Fisica Sanitaria dello IOV, dovrà darne comunicazione al Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria e alla Direzione Sanitaria dello IOV, al fine di poter valutare la congruità del carico richiesto rispetto a quanto ad oggi valutato nella convenzione.

ART. 8 – RAPPORTI ECONOMICI

L'Azienda Ospedale – Università Padova si impegna a corrispondere all'Istituto Oncologico Veneto, per il servizio svolto dal personale della Dirigenza Sanitaria, stimato in 1000 ore all'anno, un compenso orario pari a 100€, come previsto dalle note regionali (DGR n. 866/2015), determinato al netto dell'IRAP a carico dell'azienda sanitaria e della trattenuta del 5% che affluisce all'azienda di appartenenza dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett. a), del CCNL del 19/12/2019, mentre per l'attività di supporto tecnico/amministrativa, stimata in 500 ore all'anno, sarà riconosciuto un compenso di 38.73 €/ora oltre oneri.

Lo IOV fatturerà separatamente le spese del service sul software "APE" di gestione delle dosimetrie del personale radioesposto, stimato in € 10.000,00/anno, comprensivo del supporto della segreteria, ed il costo di utilizzo della strumentazione IOV, di cui all' ART. 4, per un importo pari a € 15.000,00/anno.

Sui compensi l'Azienda Ospedale – Università Padova non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece effettuata dall'Amministrazione dell'Istituto Oncologico Veneto in occasione della corresponsione delle spettanze ad ogni singolo professionista.

Si precisa che i corrispettivi per le attività rese in tale ambito saranno liquidati da AOUP mediante compensazione finanziaria regionale in "Poste R", attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

ART. 9 – ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'attività di cui alla presente convenzione sarà espletata dal personale dello IOV svolta fuori orario di servizio e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

ART. 10 – PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) e del Decreto Legislativo n. 101/2018 che integra e modifica il D.Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy), eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

L'Azienda Ospedale – Università Padova e l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, si impegnano a rispettare la privacy e la riservatezza dei dati personali in loro possesso, riguardanti i soggetti operanti nell'ambito della presente convenzione.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedale – Università Padova.

L'Azienda Ospedale – Università Padova nomina l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente Convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'AOUP e nel rispetto della precitata normativa in materia (Allegato n. 1 nomina a Responsabile del trattamento dei dati).

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'AOUP, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso, laddove previsto, verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel provvedimento di designazione del personale della UOC Fisica Sanitaria incaricato di svolgere le attività ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione, l'AOUP provvederà a nominare gli stessi quali autorizzati al trattamento dei dati personali.

ART. 11 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Azienda Ospedale – Università Padova garantisce per le attività oggetto della presente convenzione, svolte nell'ambito delle proprie strutture aziendali, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e operatori.

L'Azienda Ospedale – Università Padova provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'Azienda Ospedale – Università Padova, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti dello IOV in forza del presente accordo: a tale scopo lo IOV fornirà l'elenco del personale a supporto delle figure di SFM/ERP/ERSRM/ASL di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

L'Azienda Ospedale – Università Padova risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Azienda Ospedale – Università Padova, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa – anche in forza delle vigenti disposizioni regionali – a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'Azienda Ospedale – Università Padova alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dello IOV, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dello IOV, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per “colpa grave” stipulata dal singolo professionista.

ART. 12 – DURATA

La convenzione avrà durata dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

Eventuali modifiche circa le modalità di attuazione del contratto dovranno essere concordate preventivamente e, comunque, i termini esposti nel presente documento potranno essere modificati a seguito di accordo tra le parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi mediante invio di nota firmata digitalmente e trasmessa via posta certificata PEC.

ART. 13 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi degli art. 7, comma 5 e 133 del D. Lgs. n. 104/2010.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda Ospedale – Università Padova.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.
- Dott.ssa Patrizia Benini -

IL DIRETTORE GENERALE
Azienda Ospedale – Università Padova
- Dott. Giuseppe Dal Ben -

**ATTO DI NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

TRA

l’Azienda Ospedale – Università Padova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova - via Giustiniani, 1, partita IVA 00349040287 (di seguito “Azienda” o “Titolare”)

E

l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova, Via Gattamelata n. 64, C.F. e p. iva 04074560287, (di seguito “IOV” o “Responsabile”),

entrambi di seguito singolarmente o congiuntamente indicati come “Parte” o “Parti”.

Premesso che

L’Azienda ed lo IOV hanno sottoscritto una convenzione in esecuzione della rispettive Delibere dei Direttori Generale n. ____ del _____ e n. ____ del _____ avente ad oggetto “*Convenzione per le attività di fisica sanitaria*”;

- ai fini dell’esecuzione di detta Convenzione l’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S dovrà effettuare delle operazioni di trattamento dei dati personali (di seguito “**Dati Personali**”) per conto dell’Azienda;
- l’Azienda svolge il ruolo di titolare del trattamento dei Dati Personali stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- l’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la riservatezza, la completezza e l’integrità dei Dati Personali trattati, nonché circa le norme che disciplinano la protezione dei Dati Personali;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione - l’Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare IOV, che accetta, quale responsabile del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “**GDPR**”);
- con la sottoscrizione del presente atto le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dallo IOV per conto dell’Azienda.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti addivengono alla stipula del seguente “*Atto per la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali*” come di seguito indicato:

Definizioni

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente atto, i termini e le espressioni hanno il significato di seguito specificato:

“**Autorità di Controllo**”

indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.

“**Accordo di trasferimento dei dati**”

indica ogni accordo stipulato tra le Parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali verso Paesi non UE.

“Categorie Particolari di Dati”	indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
“Comitato Europeo per la protezione dei dati”	indica l’organismo dell’Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.
“Contratto/Convenzione/Accordo”	indica il contratto/convenzione/accordo in essere tra le Parti.
“Codice”	indica il Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.
“Dato/i Personale/i”	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
“Dati Giudiziari”	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ai sensi dell’art. 10 del GDPR.
“Autorizzato”	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
“Interessato”	la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i Dati Personali.
“Responsabile”	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
“Sub-Responsabile”	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l’esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
“Responsabile della Protezione dei Dati”	indica la figura designata ai sensi degli artt. da 37 a 39 del GDPR.
“Terze Parti o Terzi”	indica la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il Titolare, il Responsabile e gli autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile.
“Titolare”	indica la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,

“Trattamento”

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e mezzi del trattamento dei Dati Personali. indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1. Nomina del Responsabile del trattamento

1.1 Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante della Convenzione, l'Azienda nomina IOV quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione e di eventuali servizi accessori allo stesso.

1.2 IOV, con la sottoscrizione del presente atto, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore, nonché a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed i provvedimenti adottati dall'Autorità di Controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

1.3 IOV prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. Natura e Finalità del trattamento

2.1 Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto convenzionale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, della Convenzione, il presente Atto deve intendersi automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, in tema di responsabilità, salvo quanto previsto dall'art. 10.1 del presente Atto.

In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per attività di:

- Fisica sanitaria, in dettaglio, indicate nella tabella riportata nell'art. 1 “Oggetto della Convenzione” della Convenzione sottoscritta dalle Parti e adottata con il provvedimento riportato in premessa.

Il trattamento dei dati sarà limitato:

- alle operazioni necessarie effettuate sui dati del personale dipendente dell'Azienda Ospedale – Università Padova coinvolto nello svolgimento delle attività di Fisica Sanitaria sopra indicate (art. 1 “Oggetto della Convenzione” della Convenzione in parola);
- alle operazioni effettuate sui dati contenuti nei dispositivi dell'Azienda Ospedale – Università Padova e necessarie allo svolgimento dell'attività di Fisica Sanitaria sopra indicate (art. 1 “Oggetto della Convenzione” della Convenzione in parola).

3. Tipologia di dati personali e categorie di interessati

3.1 Il trattamento necessario per lo svolgimento delle attività affidate al Responsabile riguarda le seguenti tipologie di Dati Personali (GDPR art. 4, punto 1):

- **di natura c.d. comune (Dato Identificativo);**
- **Dati definiti come particolari dall'art. 9 del GDPR: in particolare dati idonei a rivelare lo stato di salute**

3.2 Il trattamento dei predetti Dati Personali riguarda le seguenti categorie di interessati:

- Personale dipendente dell'Azienda Ospedale – Università Padova;
- Assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e/o presi in carico – per il trattamento di cura – dall'Azienda Ospedale – Università Padova.

4. Diritti del Titolare

4.1 L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

4.2 La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al successivo paragrafo 6.

5. Obblighi del Responsabile

5.1 Nell'adempimento delle proprie obbligazioni lo IOV, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui lo IOV si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

5.2 Il Responsabile si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione della Convenzione.

5.3 Il Responsabile si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Sub-Responsabili soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Atto o che siano necessari per l'adempimento di obblighi di legge o imposti dalle normative europee.

5.4 IOV si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti che potranno essere ragionevolmente richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica o altre modalità di volta in volta comunicate, salvo qualora trattasi di informazioni e documenti necessari per investigare una violazione di dati personali per cui il termine per la trasmissione dei documenti e informazioni si riduce a 24 ore dalla richiesta. Le 24 ore decorrono dal ricevimento della richiesta all'indirizzo: privacy@iov.veneto.it o a protocollo.iov@pecveneto.it.

5.5 Il Responsabile si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme. In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare i seguenti **obblighi ed istruzioni**:

a) Principi generali da osservare: il Responsabile si impegna ad effettuare il Trattamento dei dati personali nel rispetto dei generali principi di cui all'art. 5 del GDPR.

b) Adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate: il Responsabile si impegna ad adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, così come ogni altra previsione derivante dall'Autorità di Controllo, ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, assicurando che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita

di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui al presente atto. In particolare, il Responsabile ed ogni eventuale Sub-Responsabile, si obbligano a:

- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- impiegare sistemi di sicurezza per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili. I Dati Personali dovranno essere protetti ed il Responsabile dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di sicurezza in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connessi, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio eventuale Responsabile della Protezione dei Dati designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR in caso di modifica dello Stesso, in quanto quello vigente è pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
- assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili – il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR, alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

c) Violazioni dei dati personali: in caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sulla Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.
- attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa Azienda.

d) Istanze degli Interessati: tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR. In particolare, qualora il Responsabile riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva, e comunque non oltre 2 giorni dalla richiesta, comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;

- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile).

e) Persone autorizzate: il Responsabile si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, identificando l'ambito autorizzativo consentito e provvedendo alla relativa formazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Allo stesso tempo, il Responsabile si impegna a fornire alle persone autorizzate le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati Personali e verificare costantemente che i profili di autorizzazione siano adeguati e non eccedenti rispetto alle esigenze della mansione. Il Responsabile garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali.

f) Sub-Responsabili e Terze Parti: qualora IO intenda avvalersi di uno o più Subfornitori ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento, previa autorizzazione da parte del Titolare, IOV si obbliga a designare i Sub-Responsabili ed a sottoscrivere appositi atti giuridici o contratti con i Sub-Responsabili che impongano a quest'ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui il Responsabile è vincolato nei confronti dell'Azienda in forza del presente atto, impartendo a tali Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento dei Dati Personali. I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione della Convenzione che lo IOV ha stipulato con l'Azienda e, in ogni caso, nel rispetto del presente Atto, restando inteso tra le Parti che i Sub-Responsabili saranno inoltre obbligati al rispetto delle limitazioni cui lo IOV stesso è tenuto.

In caso di autorizzazione scritta generale, IOV si obbliga ad informare l'Azienda di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Nel caso in cui il sub-Responsabile non adempia ai propri obblighi derivanti dalla Convenzione scritta con il Responsabile, quest'ultimo resterà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi da parte del sub-Responsabile

Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa Azienda.

6. Controlli e attività di audit

6.1 Il Responsabile del trattamento dei dati accetta che il Titolare o un revisore esterno incaricato dal Titolare possa, con ragionevole preavviso, ispezionare e verificare il trattamento dei Dati Personali per confermare l'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente atto e nelle leggi applicabili da parte del Responsabile. La verifica può, tra l'altro, comportare richieste di informazioni o un'ispezione dei locali del Responsabile da parte del Titolare o del revisore esterno incaricato e la compilazione di questionari sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

6.2 Il Responsabile fornirà al Titolare o al revisore esterno incaricato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e tutto il materiale necessario affinché il Titolare possa condurre tali ispezione o audit.

7. Durata e Cessazione del Trattamento

7.1 La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della Convenzione e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o della cessazione del medesimo, per qualsiasi causa.

7.2 Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

7.3 A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto a discrezione del Titolare a:

- (i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verificino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del Trattamento dei Dati Personali da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

8. Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

8.1 Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali standard, etc.).

8.2 Il Responsabile, pertanto, non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione di cui al presente paragrafo e venga pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al GDPR sopra indicate.

8.3 Resta inteso tra le Parti che lo IOV dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto.

8.4 IOV è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) Qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità di trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda all'estero.

9. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

9.1 Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

9.2 Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

9.3 Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse da Responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del GDPR.

9.4 Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente nomina relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente dal punto di vista sanzionatorio.

10. Sopravvivenza delle clausole

10.1 Alla cessazione della Convenzione per qualsiasi causa, continueranno ad avere efficacia quelle clausole che per loro natura sopravvivono all'estinzione del rapporto giuridico.

11. Relazione con il Contratto

11.1 In caso di conflitto tra le disposizioni del presente atto e quelle contenute nella Convenzione, prevalgono le disposizioni del presente atto.

12. Accettazione della nomina

12.1 Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione al trattamento dei dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla Convenzione. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni ed ai compiti contenuti nel presente atto di nomina.

Il Titolare del Trattamento dei Dati
Azienda Ospedale – Università Padova
Il Direttore Generale

Per integrale accettazione
Il Responsabile del Trattamento dei Dati
Istituto Oncologico Veneto
Il Direttore Generale
